

**DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DI STOCCOLMA**  
**SULLE MISURE MIRANTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA E LA SICUREZZA E**  
**SUL DISARMO IN EUROPA CONVOCATA IN BASE ALLE PERTINENTI**  
**DISPOSIZIONI DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA**  
**RIUNIONE DI MADRID DELLA CONFERENZA SULLA**  
**SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

**STOCCOLMA 1986**

## **DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DI STOCCOLMA**

### **SULLE MISURE MIRANTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA E LA SICUREZZA E SUL DISARMO IN EUROPA CONVOCATA IN BASE ALLE PERTINENTI DISPOSIZIONI DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA RIUNIONE DI MADRID DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

- (1) I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, si sono riuniti a Stoccolma dal 17 gennaio 1984 al 19 settembre 1986, conformemente alle disposizioni relative alla Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa contenute nel Documento Conclusivo della Riunione di Madrid dei Seguiti della CSCE.
- (2) Il compianto Primo Ministro svedese, Olof Palme, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti il 17 gennaio 1984.
- (3) I Ministri degli Affari Esteri ed altri Capi delle Delegazioni hanno reso dichiarazioni di apertura. Il Presidente del Governo Spagnolo, Ministri ed alti esponenti di vari altri Stati partecipanti hanno in seguito rivolto allocuzioni alla Conferenza. Il Ministro degli Affari Esteri della Svezia ha rivolto un'allocuzione alla Conferenza il 19 settembre 1986.
- (4) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha rivolto un'allocuzione alla Conferenza il 6 luglio 1984.
- (5) Hanno presentato contributi i seguenti Stati Mediterranei non partecipanti: Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia.
- (6) Gli Stati partecipanti hanno ricordato che lo scopo della Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa in quanto parte sostanziale ed integrante del processo multilaterale avviato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, è quello di intraprendere, per stadi, azioni nuove, efficaci e concrete destinate a realizzare progressi nel rafforzamento della fiducia e della sicurezza e nel conseguimento del disarmo, in modo da conferire efficacia ed espressione al dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni reciproche nonché nelle loro relazioni internazionali in generale.
- (7) Gli Stati partecipanti hanno riconosciuto che la serie di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari, che sono adottate nel presente documento e che sono conformi al Mandato di Madrid, per la loro portata e natura e con la loro applicazione giovano a rafforzare la fiducia e la sicurezza in

Europa e conferire così efficacia ed espressione al dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza.

- (8) Conseguentemente gli Stati partecipanti hanno dichiarato quanto segue:

**NON RICORSO ALLA MINACCIA O ALL'USO DELLA FORZA**

- (9) Gli Stati partecipanti, ricordando il loro obbligo di astenersi nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, di conseguenza riaffermano il loro impegno di rispettare e applicare il principio del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, come enunciato nell'Atto Finale.
- (10) Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio.
- (11) Essi ricordano il diritto naturale alla legittima difesa individuale o collettiva qualora abbia luogo un'aggressione armata, come enunciato nello Statuto delle Nazioni Unite.
- (12) Essi si asterranno da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.
- (13) Come enunciato nell'Atto Finale nessuna occupazione o acquisizione territoriale derivante dalla minaccia o dall'uso della forza in violazione del diritto internazionale sarà riconosciuta come legittima.
- (14) Essi riconoscono il loro impegno per la pace e la sicurezza. Conseguentemente riaffermano che si asterranno da qualsiasi uso di forze armate incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante, in particolare dall'invaderne o attaccarne il territorio.
- (15) Essi rispetteranno il loro impegno di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni con qualsiasi Stato, indipendentemente dal sistema politico, sociale, economico o culturale di tale Stato e indipendentemente dal fatto che essi mantengano o meno con tale Stato relazioni di alleanza.
- (16) Essi sottolineano che il mancato rispetto dell'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, come sopra ricordato, costituisce una violazione del diritto internazionale.
- (17) Essi sottolineano il loro impegno verso il principio della composizione pacifica delle controversie come enunciato nell'Atto Finale, convinti che esso è un complemento indispensabile del dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, entrambi essendo elementi essenziali per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza. Essi ricordano la loro determinazione e

la necessità di potenziare e migliorare i metodi a loro disposizione per la composizione pacifica delle controversie. Essi riaffermano la loro decisione di spiegare ogni sforzo per regolare esclusivamente con mezzi pacifici qualsiasi controversia fra loro.

- (18) Gli Stati partecipanti sottolineano il loro impegno verso l'Atto Finale e la necessità di una piena applicazione di tutte le sue disposizioni per promuovere in tal modo il processo di rafforzamento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa, contribuendo così alla pace e alla sicurezza internazionali nel mondo intero.
- (19) Essi pongono in risalto il loro impegno verso tutti i principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti e dichiarano la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico.
- (20) Tutti questi dieci principi sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.
- (21) Il rispetto e l'applicazione di questi principi incrementerà lo sviluppo di relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati partecipanti in tutti i campi contemplati dalle disposizioni dell'Atto Finale.
- (22) Essi riconfermano il loro impegno verso il principio fondamentale dell'eguaglianza sovrana degli Stati e sottolineano che tutti gli Stati hanno eguali diritti e doveri nell'ambito del diritto internazionale.
- (23) Essi riaffermano il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il rispetto e l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà sono fattori essenziali della pace, della giustizia e della sicurezza internazionali, nonché dello sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro come fra tutti gli Stati, come enunciato nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti.
- (24) Essi riaffermano che, nel più ampio contesto della sicurezza mondiale, la sicurezza in Europa è strettamente connessa con la sicurezza nell'area del Mediterraneo nel suo insieme; in tale contesto essi confermano la loro intenzione di sviluppare relazioni di buon vicinato con tutti gli Stati nella regione, tenendo nel dovuto conto la reciprocità, e nello spirito dei principi enunciati nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti in modo da promuovere la fiducia e la sicurezza e far prevalere la pace nella regione conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolo sul Mediterraneo dell'Atto Finale.
- (25) Essi pongono in risalto la necessità di adottare misure decisive per prevenire e combattere il terrorismo, compreso il terrorismo nelle relazioni internazionali. Essi esprimono la loro determinazione di adottare misure efficaci sia a livello nazionale che mediante la cooperazione internazionale, per la prevenzione e la soppressione di tutti gli atti di terrorismo. Essi prenderanno tutte le misure appropriate per impedire

che i loro rispettivi territori vengano usati per preparare, organizzare o perpetrare attività terroristiche. Ciò include anche misure intese a proibire nei loro territori attività illegali, comprese le attività sovversive, di persone, gruppi e organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo, compresi quelli diretti contro altri Stati e i loro cittadini.

- (26) Essi adempiranno in buona fede i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale; essi inoltre sottolineano che il rigoroso rispetto dei loro impegni nell'ambito della CSCE è essenziale per il rafforzamento della fiducia e della sicurezza.
- (27) Gli Stati partecipanti confermano che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità dell'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.
- (28) Gli Stati partecipanti hanno adottato le seguenti misure:

#### **NOTIFICA PREVENTIVA DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI**

- (29) Gli Stati partecipanti daranno notifica per iscritto attraverso i canali diplomatici, in una forma di contenuto concordata, a tutti gli altri Stati partecipanti con 42 o più giorni di anticipo rispetto all'inizio delle attività militari notificabili\* nella zona di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM)\*\*
- (30) La notifica sarà data dallo Stato partecipante sul cui territorio è pianificato lo svolgimento dell'attività in questione anche qualora le forze di tale Stato non siano impegnate nell'attività o la loro entità sia inferiore al livello notificabile. Ciò non dispenserà gli altri Stati partecipanti dal loro obbligo di dare notifica se la loro partecipazione all'attività militare pianificata raggiunge il livello notificabile.
- (31) Sarà notificata ciascuna delle seguenti attività militari campali effettuata come una singola attività nella zona di applicazione delle CSBM ai livelli di seguito definiti, o a livelli ad essi superiori:
- (31.1) L'impegno di formazioni di forze terrestri\*\*\* degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.

---

\* In questo documento il termine notificabile significa soggetto/a a notifica.

\*\* Vedi Annesso I.

\*\*\* In questo contesto l'espressione forze terrestri comprende forze anfibie, aeromobili e aviotrasportate.

- (31.1.1) Tale attività militare sarà soggetta a notifica qualora implichi, in un qualsiasi momento durante il suo svolgimento, l'impiego di:
- almeno 13.000 uomini, inclusi i supporti, o
  - almeno 300 carri armati
- se organizzati in una struttura divisionale o almeno in due brigate/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.
- (31.1.2) La partecipazione di forze aeree degli Stati partecipanti sarà inclusa nella notifica qualora sia previsto che nel corso dell'attività siano effettuate 200 o più sortite di aeromobili, esclusi gli elicotteri.
- (31.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in una azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.
- (31.2.1) Tali attività militari saranno soggette a notifica qualora lo sbarco anfibio implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini o qualora il lancio con paracadute implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini.
- (31.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate.
- (31.3.1) L'arrivo o la concentrazione di tali forze saranno soggetti a notifica qualora implicino, in un qualsiasi momento durante l'attività, l'impiego di:
- almeno 13.000 uomini, inclusi i supporti, o
  - almeno 300 carri armati
- se organizzati in una struttura divisionale o in almeno due brigate/reggimenti non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.
- (31.3.2) Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad una attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.
- (32) Le attività militari notificabili effettuate senza preavviso alle truppe impiegate costituiscono eccezioni all'obbligo di notifica preventiva da fornire con l'anticipo di 42 giorni.
- (32.1) La notifica di tali attività, al di sopra delle soglie concordate, sarà data nel momento in cui le truppe impiegate cominciano le attività stesse.
- (33) La notifica di ciascuna attività militare notificabile sarà data per iscritto nella seguente forma concordata:

(34) **A. Informazioni di carattere generale**

- (34.1) La designazione dell'attività militare;
- (34.2) Lo scopo generale dell'attività militare;
- (34.3) I nomi degli Stati impegnati nell'attività militare;
- (34.4) Il livello del comando che organizza e dirige l'attività militare;
- (34.5) Le date di inizio e di fine dell'attività militare.

(35) **B. Informazioni sui vari tipi di attività militari notificabili**

- (35.1) L'impegno di forze terrestri degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale:
  - (35.1.1) il numero totale degli uomini partecipanti all'attività militare (cioè, truppe terrestri, truppe anfibiae, truppe aeromobili e truppe aviotrasportate) e il numero degli uomini partecipanti per ciascuno Stato impegnato, se del caso;
  - (35.1.2) numero e tipo delle divisioni partecipanti per ciascuno Stato;
  - (35.1.3) il numero totale di carri armati per ciascuno Stato e il numero totale di lanciatori di missili guidati anticarro montati su veicoli blindati/corazzati;
  - (35.1.4) il numero totale di pezzi di artiglieria e di lanciarazzi multipli (calibro 100mm o superiori);
  - (35.1.5) il numero totale di elicotteri, per categoria;
  - (35.1.6) numero previsto di sortite di aeromobili, esclusi gli elicotteri;
  - (35.1.7) scopo delle missioni aeree;
  - (35.1.8) categorie degli aeromobili partecipanti;
  - (35.1.9) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza aerea;
  - (35.1.10) tiri navali contro costa;
  - (35.1.11) indicazione di altre attività navali di supporto nave-terra;
  - (35.1.12) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza navale.

- (35.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in una azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM:
- (35.2.1) il numero totale di truppe anfibe impiegate in sbarchi anfibio notificabili e/o il numero totale di truppe aviotrasportate impiegate in azioni di lancio con paracadute notificabili;
  - (35.2.2) nel caso di uno sbarco anfibio notificabile, il punto o i punti di imbarco se situati nella zona di applicazione delle CSBM.
- (35.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate:
- (35.3.1) il numero totale degli uomini trasferiti;
  - (35.3.2) numero e tipo delle divisioni partecipanti al trasferimento;
  - (35.3.3) il numero totale di carri armati partecipanti ad un arrivo o ad una concentrazione notificabili;
  - (35.3.4) coordinate geografiche dei punti di arrivo e dei punti di concentrazione.
- (36) **C. L'area ed il quadro temporale previsti per lo svolgimento dell'attività**
- (36.1) L'area dell'attività militare delimitata da lineamenti geografici unitamente a coordinate geografiche, come appropriato.
  - (36.2) Le date di inizio e di fine di ciascuna fase (trasferimenti, spiegamento, concentrazione di forze, fase attiva di esercitazione, fase di rientro) delle attività delle formazioni partecipanti nella zona di applicazione delle CSBM, lo scopo tattico e le corrispondenti aree geografiche (delimitate da coordinate geografiche) per ciascuna fase.
  - (36.3) Breve descrizione di ciascuna fase.
- (37) **D. Altre informazioni**
- (37.1) Eventuali varianti rispetto alle informazioni fornite nel calendario annuale in merito all'attività.
  - (37.2) Relazione dell'attività con altre attività notificabili.



## OSSERVAZIONI DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI

- (38) Gli Stati partecipanti inviteranno osservatori di tutti gli altri Stati partecipanti alle seguenti attività militari notificabili:
- (38.1) - L'impegno di formazioni di forze terrestri\* degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.
  - (38.2) - L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in una azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.
  - (38.3) - Nel caso di impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate, la concentrazione di tali forze. Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.
  - (38.4) Le suddette attività saranno soggette a osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 17.000 uomini, tranne nel caso di uno sbarco anfibio o di un'azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute, che saranno soggette ad osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 5.000 uomini.
- (39) Lo Stato ospite, al momento della notifica, diramerà gli inviti per iscritto attraverso i canali diplomatici a tutti gli altri Stati partecipanti. Stato ospite è lo Stato partecipante sul cui territorio si svolgerà l'attività notificata.
- (40) Lo Stato ospite può delegare alcune sue responsabilità di paese ospite ad un altro Stato partecipante impegnato nell'attività militare sul territorio dello Stato ospite. In tali casi lo Stato ospite specificherà l'assegnazione delle responsabilità nel suo invito ad osservare l'attività.
- (41) Ciascuno Stato partecipante può inviare fino a due osservatori all'attività militare da osservare.
- (42) Lo Stato invitato può decidere se inviare osservatori militari e/o civili, inclusi membri del proprio personale accreditato presso lo Stato ospite. Gli osservatori

---

\* In questo contesto l'espressione forze terrestri comprende forze anfibie, aeromobili e aviotrasportate.

militari normalmente indosseranno le loro uniformi con distintivi nell'espletamento dei propri compiti.

- (43) Le risposte all'invito saranno date per iscritto entro 21 giorni dall'invio dell'invito.
- (44) Gli Stati partecipanti che accettano un invito indicheranno nella risposta all'invito i nomi e i gradi dei propri osservatori. Se l'invito non viene accettato in tempo si presumerà che non verranno inviati osservatori.
- (45) Unitamente all'invito lo Stato ospite fornirà un programma generale di osservazione, comprendente le seguenti informazioni:
  - (45.1) - la data, l'ora e il luogo di riunione degli osservatori;
  - (45.2) - la durata pianificata del programma di osservazione;
  - (45.3) - le lingue che saranno impiegate nell'interpretazione e/o nella traduzione;
  - (45.4) - le disposizioni per il vitto, l'alloggio e il trasporto degli osservatori;
  - (45.5) - le disposizioni circa le apparecchiature di osservazione che saranno fornite agli osservatori dallo Stato ospite;
  - (45.6) - l'eventuale autorizzazione da parte dello Stato ospite all'impiego di apparecchiature speciali che gli osservatori potrebbero portare con sé;
  - (45.7) - le disposizioni circa indumenti speciali da fornire agli osservatori in dipendenza da condizioni meteorologiche od ambientali;
- (46) Gli osservatori possono avanzare richieste in merito al programma di osservazione. Lo Stato ospite, se possibile, accoglierà tali richieste.
- (47) Lo Stato ospite stabilirà una durata dell'osservazione che consenta agli osservatori di osservare un'attività militare notificabile a partire dal momento in cui le soglie per l'osservazione concordate saranno raggiunte o superate fino al momento in cui, per l'ultima volta durante l'attività, le soglie per l'osservazione non saranno più raggiunte.
- (48) Lo Stato ospite provvederà al trasporto degli osservatori all'area dell'attività notificata e ritorno. Il trasporto verrà effettuato dalla capitale o da altra località idonea da indicare nell'invito, in modo che gli osservatori si trovino in posizione prima dell'inizio del programma di osservazione.
- (49) Lo Stato invitato sosterrà le spese di viaggio per i suoi osservatori fino alla capitale o ad altra località idonea dello Stato ospite indicata nell'invito, e ritorno.
- (50) Gli osservatori riceveranno pari trattamento e saranno loro offerte pari opportunità per l'espletamento delle loro funzioni.

- (51) Agli osservatori saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità accordati al personale diplomatico nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (52) Lo Stato ospite non sarà tenuto a consentire l'osservazione di luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati.
- (53) Per consentire agli osservatori di confermare che l'attività notificata sia di carattere non minaccioso e che sia svolta conformemente alle appropriate disposizioni della notifica, lo Stato ospite dovrà:
- (53.1) - all'inizio del programma di osservazione effettuare una presentazione sullo scopo, sulla situazione iniziale, sulle fasi dell'attività e su eventuali varianti rispetto alla notifica e fornire agli osservatori una mappa dell'area dell'attività militare con una scala di 1 a non più di 500.000 ed un programma di osservazione con un prospetto orario giornaliero nonché una rappresentazione grafica che indichi la situazione iniziale;
  - (53.2) - fornire agli osservatori appropriate apparecchiature per l'osservazione. Agli osservatori, comunque, sarà consentito di impiegare i loro binocoli personali, che saranno soggetti ad esame ed approvazione da parte dello Stato ospite;
  - (53.3) - nel corso del programma di osservazione effettuare presentazioni giornaliere con l'ausilio di mappe sulle varie fasi dell'attività militare e sul loro svolgimento e informare gli osservatori sulla loro posizione, dal punto di vista geografico. Nel caso di una attività di forze terrestri condotta in combinazione con componenti aeree o navali, le presentazioni saranno effettuate dai rispettivi rappresentanti;
  - (53.4) - offrire opportunità di osservare direttamente le forze dello Stato/degli Stati impegnato/i nell'attività militare in modo che gli osservatori possano formarsi una impressione dello svolgimento dell'attività. A tal fine, agli osservatori sarà offerta l'opportunità di osservare le maggiori unità da combattimento delle formazioni partecipanti di livello divisionale o equivalente e, ogni qualvolta possibile, di visitare alcune unità e comunicare con i comandanti e con le truppe. I comandanti o altro personale qualificato delle formazioni partecipanti nonché delle unità visitate informeranno gli osservatori sulla missione delle loro rispettive unità;
  - (53.5) - guidare gli osservatori nell'area dell'attività militare. Gli osservatori seguiranno le istruzioni emanate dallo Stato ospite conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento;
  - (53.6) - fornire agli osservatori appropriati mezzi di trasporto nell'area dell'attività militare;

- (53.7) - fornire agli osservatori opportunità di comunicazioni tempestive con le proprie ambasciate o con altre missioni ufficiali e sedi consolari. Lo Stato ospite non è tenuto a sostenere le spese per le comunicazioni degli osservatori;
- (53.8) - fornire agli osservatori vitto ed alloggio appropriati in una località idonea per l'attuazione del programma di osservazione e, all'occorrenza, assistenza sanitaria.
- (54) Gli Stati partecipanti non sono tenuti ad invitare osservatori ad attività militari notificabili che siano effettuate senza preavviso alle truppe impegnate, a meno che tali attività notificabili abbiano una durata superiore a 72 ore. Il protrarsi di tali attività oltre tale termine sarà soggetto ad osservazione per il periodo in cui le soglie concordate per l'osservazione siano raggiunte o superate. Il programma di osservazione seguirà nel modo più fedele praticamente possibile tutte le disposizioni relative all'osservazione stabilite nel presente documento.

### **CALENDARI ANNUALI**

- (55) Ciascuno Stato partecipante scambierà, con tutti gli altri stati partecipanti, un calendario annuale delle sue attività militari soggette a notifica preventiva\*, nella zona di applicazione delle CSBM, prevista per il successivo anno solare. Tale calendario verrà trasmesso ogni anno, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, non più tardi del 15 novembre per l'anno seguente.
- (56) Ciascuno Stato partecipante elencherà le suddette attività cronologicamente e fornirà informazioni su ciascuna attività conformemente al seguente modello:
  - (56.1) - tipo di attività militare e relativa designazione;
  - (56.2) - caratteristiche generali e scopo dell'attività militare;
  - (56.3) - Stati impegnati nell'attività militare;
  - (56.4) - area dell'attività militare, indicata da appropriati lineamenti geografici e/o definita da coordinate geografiche;
  - (56.5) - durata pianificata dell'attività militare e periodo di 14 giorni, indicato con date, durante il quale se ne prevede l'inizio;
  - (56.6) - il previsto numero totale di uomini\* impegnati nell'attività militare;
  - (56.7) - Forze Armate impegnate nell'attività militare;

---

\* come definito nelle disposizioni sulla Notifica Preventiva di Talune Attività Militari

\* come definito nelle disposizioni sulla Notifica Preventiva di Talune Attività Militari

- (56.8) - previsto livello del comando alle cui dipendenze verrà effettuata l'attività militare;
- (56.9) - numero e tipo di divisioni di cui è prevista la partecipazione all'attività militare;
- (56.10) - eventuali informazioni supplementari concernenti, fra l'altro, componenti di forze armate, che lo Stato partecipante che pianifica l'attività militare considera pertinenti.
- (57) Qualora si dimostrino necessarie varianti alle attività militari indicate nel calendario annuale, queste saranno comunicate a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della relativa notifica.
- (58) Informazioni sulle attività militari soggette a notifica preventiva, non incluse in un calendario annuale, saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti al più presto possibile, conformemente al modello previsto nel calendario annuale.

### **DISPOSIZIONI LIMITATIVE**

- (59) Ciascuno Stato partecipante comunicherà, per iscritto, a tutti gli altri Stati partecipanti, entro il 15 novembre di ogni anno, informazioni concernenti attività militari soggette a notifica preventiva<sup>\*</sup> in cui siano impiegati più di 40.000 uomini<sup>\*</sup>, che esso ha pianificato di effettuare nel secondo successivo anno solare. Tale comunicazione includerà informazioni preliminari su ciascuna attività, riguardanti lo scopo generale, il periodo di svolgimento e la durata, l'area, la dimensione e gli Stati impegnati.
- (60) Gli Stati partecipanti non effettueranno attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 75.000 uomini, a meno che esse abbiano formato oggetto di comunicazione come sopra definito.
- (61) Gli Stati partecipanti non effettueranno attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 40.000 uomini, a meno che esse siano state incluse nel calendario annuale, non più tardi del 15 novembre di ogni anno.
- (62) Se attività militari soggette a notifica preventiva vengono effettuate in aggiunta a quelle contenute nel calendario annuale, il loro numero dovrebbe essere il più basso possibile.

---

<sup>\*</sup> come definito nelle disposizioni sulla Notifica Preventiva di Talune Attività Militari

## OSSERVANZA E VERIFICA

- (63) Conformemente al Mandato di Madrid le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare "saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto".
- (64) Gli Stati partecipanti riconoscono che i mezzi tecnici nazionali possono svolgere un ruolo nel controllo dell'osservanza delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza concordate.
- (65) Conformemente alle disposizioni contenute nel presente documento ciascuno Stato partecipante ha il diritto di effettuare ispezioni nel territorio di qualsiasi altro Stato partecipante nella zona di applicazione delle CSBM.
- (66) A ciascuno Stato partecipante sarà consentito di rivolgere una richiesta di ispezione ad un altro Stato partecipante sul cui territorio, nella zona di applicazione delle CSBM, sia in dubbio l'osservanza delle CSBM concordate.
- (67) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare sul suo territorio nella zona di applicazione delle CSBM, più di tre ispezioni per anno solare.
- (68) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare più di una ispezione per anno solare da parte del medesimo Stato partecipante.
- (69) Un'ispezione non sarà conteggiata se, per motivi di forza maggiore, non potrà essere effettuata.
- (70) Lo Stato partecipante che avanza richiesta di ispezione indicherà le ragioni di tale richiesta.
- (71) Lo Stato partecipante che ha ricevuto tale richiesta accoglierà la richiesta entro il termine concordato, salvo le disposizioni contenute nei paragrafi (67) e (68).
- (72) Ogni eventuale controversia in merito alla validità delle ragioni addotte per una richiesta non impedirà né ritarderà l'effettuazione di un'ispezione.
- (73) Allo Stato partecipante che richiede un'ispezione sarà consentito di designare una specifica area per l'ispezione sul territorio di un altro Stato nella zona di applicazione delle CSBM. Si farà riferimento a tale area con l'espressione "area specificata". L'area specificata comprenderà il terreno dove vengono effettuate attività militari notificabili o dove un altro Stato partecipante ritiene che sia in corso di svolgimento un'attività militare soggetta a notifica. L'area specificata sarà definita e limitata dalla portata e dal livello delle attività militari notificabili, ma non eccederà quella necessaria per un'attività militare a livello di armata.
- (74) Nell'area specificata saranno consentiti ai rappresentanti dello Stato che conduce l'ispezione, accompagnati dai rappresentanti dello Stato ispezionato, l'accesso, l'entrata e il sopralluogo senza restrizioni, tranne in aree o punti sensibili in cui l'accesso sia normalmente vietato o limitato, installazioni militari ed altre

installazioni difensive, nonché unità navali, veicoli e aeromobili militari. Il numero e l'estensione delle aree riservate dovrebbero essere quanto più limitati possibile. Le aree ove possono essere effettuate attività militari notificabili non saranno dichiarate aree riservate, eccetto talune installazioni militari permanenti o temporanee che, in termini territoriali, dovrebbero essere quanto più piccole possibile, e di conseguenza tali aree non saranno usate per impedire l'ispezione di attività militari soggette a notifica. Le aree riservate non verranno usate in maniera incompatibile con le disposizioni concordate in merito all'ispezione.

- (75) Nell'area specificata, anche le forze degli Stati partecipanti diversi dallo Stato ispezionato saranno soggette all'ispezione effettuata dallo Stato che conduce l'ispezione.
- (76) Sarà consentita ispezione terrestre, aerea o entrambe.
- (77) I rappresentanti dello Stato ispezionato accompagneranno il nucleo ispettivo, anche quando viaggia su veicoli terrestri e su un aeromobile, dal momento del loro impiego iniziale fino al momento in cui non sono più impiegati ai fini dell'ispezione.
- (78) Nella propria richiesta, lo Stato che conduce l'ispezione notificherà allo Stato ispezionato:
  - (78.1) - le ragioni che l'hanno motivata;
  - (78.2) - l'ubicazione dell'area specificata definita da coordinate geografiche;
  - (78.3) - il punto (i punti) preferito (i) di entrata per il nucleo ispettivo;
  - (78.4) - le modalità di trasporto fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno e, se del caso, fino all'area specificata e ritorno;
  - (78.5) - dove inizierà l'ispezione nell'area specificata;
  - (78.6) - se l'ispezione sarà terrestre, aerea o contemporaneamente entrambe;
  - (78.7) - se l'ispezione aerea verrà condotta impiegando un velivolo, un elicottero, o entrambi;
  - (78.8) - se il nucleo ispettivo utilizzerà veicoli terrestri messi a disposizione dallo Stato ispezionato o, se reciprocamente concordato, propri veicoli;
  - (78.9) - informazioni sul rilascio dei visti diplomatici agli ispettori che entrano nello Stato ispezionato.
- (79) La risposta alla richiesta sarà data nel più breve termine possibile, ma entro non più di ventiquattro ore. Entro trentasei ore dopo l'inoltro della richiesta, sarà consentito al nucleo ispettivo di entrare nel territorio dello Stato ispezionato.

- (80) Qualsiasi richiesta di ispezione nonché la risposta alla stessa saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (81) Il punto (i punti) di entrata dovrebbero essere designati dallo Stato ispezionato quanto più vicini possibile all'area specificata. Lo Stato ispezionato assicurerà che il nucleo ispettivo sia in grado di raggiungere l'area specificata senza indugio dal punto (dai punti) di entrata.
- (82) Tutti gli Stati partecipanti agevoleranno il passaggio dei nuclei ispettivi attraverso il loro territorio.
- (83) L'ispezione sarà terminata entro quarantotto ore dall'arrivo del nucleo ispettivo nell'area specificata.
- (84) In un nucleo ispettivo non vi saranno più di quattro ispettori. Mentre conduce l'ispezione il nucleo ispettivo potrà essere suddiviso in due gruppi.
- (85) Agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario, saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (86) Lo Stato ispezionato fornirà al nucleo ispettivo vitto e alloggio appropriati in una località idonea per lo svolgimento dell'ispezione e, all'occorrenza, assistenza sanitaria; comunque ciò non esclude l'uso da parte del nucleo ispettivo di proprie tende e razioni.
- (87) Il nucleo ispettivo potrà utilizzare le proprie mappe, i propri apparecchi fotografici, i propri binocoli e i propri dittafoni nonché le proprie carte di navigazione.
- (88) Il nucleo ispettivo avrà accesso ad appropriate apparecchiature di telecomunicazione dello Stato ispezionato compresa l'opportunità di comunicazioni continue fra i membri di un nucleo ispettivo su un aeromobile e quelli in un veicolo terrestre impiegati nell'ispezione.
- (89) Lo Stato che conduce l'ispezione specificherà se l'ispezione area sarà condotta con l'impiego di un velivolo, di un elicottero o di entrambi. Gli aeromobili per l'ispezione saranno scelti, di comune accordo, fra lo Stato che conduce l'ispezione e lo Stato ispezionato. Verranno scelti aeromobili che consentano al nucleo ispettivo una visione continua del terreno durante l'ispezione.
- (90) Dopo che il piano di volo che specificherà, fra l'altro, la scelta da parte del nucleo ispettivo della rotta, della velocità e della quota nell'area specificata, sarà stato presentato alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, agli aeromobili destinati all'ispezione sarà consentito di entrare senza indugio nell'area specificata. Nell'area specificata sarà consentito al nucleo ispettivo, dietro sua richiesta, di derogare dal piano di volo approvato per effettuare specifiche osservazioni, purché tale deroga sia compatibile con il paragrafo (74) nonché con la sicurezza di volo e le norme del traffico aereo. Le istruzioni all'equipaggio verranno impartite tramite un



rappresentante dello Stato ispezionato a bordo dell'aeromobile impegnato nell'ispezione.

- (91) Sarà consentito a un membro del nucleo ispettivo, se tale richiesta sarà fatta, di osservare, in qualsiasi momento, i dati delle apparecchiature di navigazione dell'aeromobile e di avere accesso a mappe e carte di navigazione usate dall'equipaggio al fine di determinare l'esatta posizione dell'aeromobile durante il volo di ispezione.
- (92) Gli ispettori aerei e terrestri potranno ritornare nell'area specificata quante volte lo desiderino nel periodo di quarantotto ore destinato all'ispezione.

- (93) Lo Stato ispezionato metterà a disposizione, per gli scopi dell'ispezione, veicoli terrestri del tipo fuori-strada. Ogni qualvolta reciprocamente concordato, tenendo conto delle specifiche caratteristiche geografiche relative all'area da ispezionare, allo Stato che conduce l'ispezione sarà consentito di impiegare i propri veicoli.
- (94) Se i veicoli terrestri o gli aeromobili sono forniti dallo Stato che conduce l'ispezione, vi sarà anche il relativo autista per ciascun veicolo terrestre o l'equipaggio per l'aeromobile.
- (95) Lo Stato che conduce l'ispezione redigerà un rapporto sulla sua ispezione e trasmetterà una copia di tale rapporto a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (96) Le spese per l'ispezione saranno sostenute dallo Stato ispezionato tranne quando lo Stato che conduce l'ispezione impiega i propri aeromobili e/o veicoli terrestri. Le spese di viaggio fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno saranno sostenute dallo Stato che conduce l'ispezione.
- (97) Verranno usati i canali diplomatici per le comunicazioni concernenti l'osservanza e la verifica.
- (98) Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di ottenere chiarimenti tempestivi da parte di qualsiasi altro Stato partecipante per quanto concerne l'applicazione delle CSBM concordate. In tale contesto, le comunicazioni saranno trasmesse, se ritenuto appropriato, a tutti gli altri Stati partecipanti.

\* \* \*

- (99) Gli Stati partecipanti sottolineano che tali misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza sono destinate a ridurre i pericoli di conflitto armato e di malintesi o di errori di valutazione relativi ad attività militari e pongono in risalto che la loro applicazione contribuirà al conseguimento di tali obiettivi.
- (100) Riaffermando i pertinenti obiettivi dell'Atto Finale, gli Stati partecipanti sono decisi a proseguire nel rafforzamento della fiducia, a ridurre il rischio di un confronto militare e ad accrescere la sicurezza per tutti. Essi sono anche decisi a realizzare progressi nel disarmo.
- (101) Le misure adottate nel presente documento sono politicamente vincolanti ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1987.
- (102) Il Governo della Svezia è pregato di trasmettere il presente documento alla Riunione di Vienna dei Seguiti della CSCE e al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Governo della Svezia è altresì pregato di trasmettere il presente documento ai Governi degli Stati Mediterranei non partecipanti.
- (103) Il testo di questo documento sarà pubblicato in ogni Stato partecipante, che lo diffonderà e lo divulgherà il più ampiamente possibile.
- (104) I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al Governo e al popolo della Svezia per l'eccellente organizzazione della Conferenza di Stoccolma e per la calorosa ospitalità riservata alle Delegazioni che hanno partecipato alla Conferenza.

Stoccolma, 19 settembre 1986

## ANNESSO I

In base ai termini del Mandato di Madrid la zona di applicazione delle CSBM è la seguente:

"Sulla base della parità di diritti, dell'equilibrio e della reciprocità, di un pari rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE e dei loro rispettivi obblighi per quanto riguarda le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e il disarmo in Europa, tali misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza comprenderanno l'intera Europa, nonché l'area marittima\* e lo spazio aereo vicini. Esse saranno militarmente significative e politicamente vincolanti e saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto.

Per quanto riguarda l'area marittima e lo spazio aereo vicini, tali misure saranno applicabili alle attività militari di tutti gli Stati partecipanti che ivi si effettuano qualora tali attività pregiudichino la sicurezza in Europa e costituiscano al tempo stesso una parte di quelle attività svolgentesi nell'intera Europa come sopra indicato, che essi concorderanno di notificare. I necessari dettagli saranno elaborati attraverso i negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in seno alla Conferenza.

Nulla nella definizione della zona di cui sopra diminuirà gli obblighi già assunti in virtù dell'Atto Finale. Le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare in seno alla Conferenza saranno anche applicabili a tutte le zone definite in qualsiasi disposizione dell'Atto Finale relativa alle misure miranti a rafforzare la fiducia e a taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo.

Ogniqualevolta nel presente documento verrà usata la dizione "la zona di applicazione delle CSBM" varrà la suddetta definizione.<sup>2</sup>

---

\* In tale contesto, per nozione di area marittima vicina si intendono anche le aree oceaniche vicine all'Europa."

### **DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE**

Resta inteso che, tenendo conto della data concordata di entrata in vigore delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e delle disposizioni ivi contenute concernenti i termini di tempo di talune notifiche preventive, ed esprimendo il loro interesse per un pronto passaggio alla piena applicazione delle disposizioni del presente documento, gli Stati partecipanti concordano quanto segue:

I calendari annuali concernenti attività militari soggette a notifica preventiva e previste per il 1987, saranno scambiati non oltre il 15 dicembre 1986.

Le comunicazioni, conformemente alle disposizioni concordate, concernenti attività militari in cui siano impiegati più di 40.000 uomini, pianificate per l'anno solare 1988, saranno scambiate entro il 15 dicembre 1986. Gli Stati partecipanti possono effettuare attività in cui siano impiegati più di 75.000 uomini durante l'anno solare 1987, purché esse siano incluse nel calendario annuale scambiato entro il 15 dicembre 1986.

Le attività da iniziare durante i primi 42 giorni dopo il 1° gennaio 1987 saranno soggette alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale della CSCE. Tuttavia gli Stati partecipanti effettueranno ogni sforzo per applicare alle stesse le disposizioni del presente documento nella massima misura possibile.

La presente dichiarazione sarà un annesso al documento della Conferenza di Stoccolma e sarà con esso pubblicata.

Stoccolma, 19 settembre 1986

**DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE**

Resta inteso che ciascuno Stato partecipante potrà sollevare qualsiasi questione consona con il mandato della Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa in qualsiasi fase successiva alla Riunione dei Seguiti di Vienna della CSCE.

La presente dichiarazione sarà un annesso al Documento della Conferenza di Stoccolma e sarà con esso pubblicata.

Stoccolma, 19 settembre 1986

**DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE**

Resta inteso che gli Stati partecipanti ricordano che essi hanno il diritto di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanza; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità. In questo contesto essi non trarranno vantaggio da tali diritti per eludere gli scopi del sistema di ispezione e in particolare la disposizione che nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare sul suo territorio nella zona di applicazione delle CSBM più di tre ispezioni per anno solare.

Appropriate intese a tale riguardo fra gli Stati partecipanti saranno espresse in dichiarazioni interpretative da includere nel giornale del giorno.

La presente dichiarazione sarà un annesso al Documento della Conferenza di Stoccolma e sarà con esso pubblicata.

Stoccolma, 19 settembre 1986